

DIRITTO D'AUTORE, NICE TO MEET YOU

La presente guida mira esclusivamente a fornire una panoramica generale sul diritto d'autore, senza alcuna pretesa di esaustività.

Per una sua migliore comprensione si consiglia di ascoltare della buona musica di sottofondo; ad ogni capitolo si accompagnerà pertanto il titolo di una canzone italiana.

Buona lettura!

I. "Tutti i miei sbagli" (concetti simili ma diversi)

Il brevetto

È un'attestazione posta a tutela delle cd. invenzioni industriali e di colui che inventi o intenda sfruttare un'invenzione o modello di utilità a livello industriale.

Si ricordi che, ai sensi dell'art. 49 del *Codice della Proprietà Industriale*, un'invenzione è considerata "industriale" se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola; l'invenzione deve quindi essere producibile, utile e in grado di generare effetti pratici.

Il brevetto richiede una specifica procedura di registrazione presso la Camera di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con specifici costi di redazione e registrazione, e dà diritto alla tutela, in favore di colui che presenti l'iscrizione, per vent'anni.

Il marchio

È il contrassegno distintivo di cui sono muniti i prodotti di imprese industriali o agricole.

Ai sensi dell'art. 7 del *Codice della Proprietà Industriale* possono essere registrati come marchio "tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le

parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Il marchio richiede una specifica procedura di registrazione presso la Camera di Commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con specifici costi di redazione e registrazione, e dà diritto alla tutela, in favore di colui che presenti l'iscrizione, per dieci anni, salva la decadenza dallo stesso nel caso in cui non venga utilizzato per oltre cinque anni dalla registrazione (art. 24 CPI).

Il diritto d'autore

È il diritto posto a tutela della titolare delle opere dell'ingegno, intese come opere letterarie, figurative quali pittura, scultura o grafica, opere musicali, ecc. a condizione che siano frutto di un'elaborazione originale e creativa.

Il diritto si acquista automaticamente con la creazione dell'opera e non, invece, con la sua registrazione (art. 6 LDA, nonché art. 2576 c.c.), e dura per tutta la vita dell'autore, nonché fino a settant'anni dopo la sua morte (per le opere in cui ci siano più autori, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo (art. 26 LDA).

Il Copyright

Il “Copy-Right” (come evincibile dal significato semantico) è il diritto di fare copia, produrre e distribuire una determinata opera.

Non va confuso con il diritto d'autore, il quale comprende tutti i diritti morali e patrimoniali riconosciuti al creatore dell'opera dell'ingegno.

II. “Acqua azzurra, acqua chiara”

Le fonti del diritto

Il **diritto dei marchi e dei brevetti** era in origine disciplinato da due norme distinte; il Regio Decreto n. 1127/39 “*Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per*

invenzioni industriali” e il Regio Decreto n. 929/1942 “ *Testo sulle disposizioni legislative in materia di marchi registrati*”.

Queste due norme sono state accorpate in un unico testo di legge, D.lgs n. 30/2005, cd. “*Codice della Proprietà Industriale*”.

Il **diritto d’autore** è invece disciplinato dalla Legge n. 633/1941 “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (cd. LDA o “Legge sul Diritto d’Autore”).

Tale norma è stata oggetto di numerose modifiche, per gran parte adottate in recepimento a direttive comunitarie (D.lgs. n. 518/1992, D.lgs 154/1997, D.lgs n. 169/1999, Legge n. 248/2000, D.lgs. n. 95/2001, D.lgs. n. 68/2003, D.lgs. n. 118/2006, D.lgs n. 35/2017, D.L. n. 148/2017).

A livello internazionale vale la pena di ricordare la Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nonché il “*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*”, siglato nel 1994 a Marrakech nel 1994, convenzioni cui hanno aderito negli anni quasi tutti i paesi industrializzati.

È stata creata, infine, un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite denominata WIPO (World Intellectual Property Organization) che gestisce a livello internazionale tutte le questioni inerenti la proprietà intellettuale.

III. “Ancora tu”

I requisiti per la tutela del diritto d’autore

L’art. 1 comma primo della LDA dispone che “*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

In particolare, il carattere creativo dell’opera, quale requisito essenziale di tutela, è dato dall’originalità e dalla novità.

Un’opera è originale se in essa è rinvenibile in qualche modo la personalità e lo stile dell’autore.

Un’opera è nuova se i suoi elementi essenziali la contraddistinguono da un’altra dello stesso genere.

IV. “Ci vuole un fisico bestiale”

I contenuti del diritto d'autore

A) Diritti patrimoniali: Disciplinati dalla Legge sul Diritto d'Autore, sono di vari tipi.

L'art. 13 LDA prevede il diritto esclusivo di riprodurre, ossia il diritto di moltiplicare l'opera in copie in maniera diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

L'art. 14 LDA prevede il diritto esclusivo di trascrivere, che ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

L'art. 15 LDA prevede il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, che ha per oggetto l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

L'art. 16 LDA disciplina il diritto esclusivo di comunicazione dell'opera al pubblico su filo o senza filo, che ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

L'art. 17 LDA regola il diritto esclusivo di distribuzione, che ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque la messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

L'art. 18 comma primo LDA regola il diritto esclusivo di tradurre, che ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

L'art. 18 comma secondo LDA regola il diritto esclusivo di elaborare, che comprende ogni forma di modificazione dell'opera.

L'art. 18 comma terzo LDA prevede il diritto esclusivo di pubblicare le opere in una

raccolta.

L'art. 18 bis LDA prevede il diritto esclusivo di noleggiare, dare in prestito e autorizzare il noleggio della propria opera.

B) Diritti morali: sono diritti inalienabili (regolati dagli artt. 20 e ss. LDA).

Trattasi in particolare del diritto a rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione e a ogni atto che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione.

Inoltre, l'autore di un'opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.

L'articolo 142 LDA prevede, infine, il diritto di ritirare l'opera dal commercio (salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima), qualora concorrano gravi ragioni morali.

C) Eccezioni: In un'ottica di incentivo della cultura e della creatività, la legge sul diritto d'autore prevede delle eccezioni in cui le opere sono liberamente utilizzabili.

In particolare, quanto all'utilizzo di opere musicali, il principio generale prevede che è libera la riproduzione per uso personale senza scopo di lucro e senza fini commerciali (art. 71 *sexies*, comma primo LDA), fermo restando l'obbligo di versare un equo compenso in favore di autori, produttori e interpreti delle opere audio e video riprodotte privatamente; detto compenso viene prelevato *ab origine* mediante apposizione di un sovrapprezzo su tutte le apparecchiature e su tutti i supporti per la riproduzione.

D) Diritti connessi: al diritto d'autore in sé si accompagnano i cd. "diritti connessi". Essi tutelano le attività commerciali e intellettuali complementari al diritto d'autore.

Si tratta, ad esempio, dei diritti spettanti a colui che ha curato l'arrangiamento e l'incisione dell'opera, il quale ha il potere di autorizzarne la distribuzione e riproduzione.

V. “Destinazione paradiso”

Come circola il diritto d'autore

Ai sensi dell'art. 110 LDA “*la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto*”.

Sarà quindi colui che fa uso dell'opera altrui a dover provare per iscritto (in un ipotetico giudizio) di aver legittimamente acquisito i diritti di utilizzo.

La forma scritta del contratto di cessione del diritto d'autore non è quindi richiesta *ad substantiam* (ai fini della validità del negozio), bensì *ad probationem* (ai fini della sua prova).

Quanto alle forme di cessione, è molto diffuso nella pratica il contratto di edizione (regolato dagli artt. da 118 a 135 LDA), ossia il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno.

Gli articoli da 136 a 141 LDA prevedono poi i contratti di rappresentazione e di esecuzione, con i quali l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione.

Si sta infine diffondendo sempre più nella prassi il cd. *licensing*, consistente in un accordo che crea un rapporto giuridico fondato sul *copyright* tra colui che detiene i diritti (“licenziante”) e colui che utilizza l'opera sulla base della licenza (“licenziatario”).

Il *licensee*, quale soggetto che acquisisce il diritto di utilizzare l'opera, paga una *royalty* (percentuale sugli incassi) computata sul valore delle vendite.

VI. “La cura”

La tutela del diritto d'autore

A) **Tutela civile:** l'art. 156 comma primo LDA dispone che “*Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati*”

per tale violazione, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione [...].”

L'art. 158 comma primo LDA aggiunge poi che *“Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.”*

B) Tutela penale: Commette reato:

- chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana (art. 171, lett. a, LDA);

- chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, lett. a bis, LDA);

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. (art. 171 bis, comma primo, LDA);

- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza averne diritto (art. 171 bis, comma secondo, LDA);

- chiunque, a fini di lucro, senza averne titolo e sempre che il fatto sia commesso per uso non personale, duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno sonora, audiovisiva o multimediale destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171 ter, comma primo, lett. a, LDA);

- chiunque, a fini di lucro, senza averne titolo e sempre che il fatto sia commesso per uso non personale, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali (art. 171 ter, comma primo, lett. b, LDA);

- chiunque fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia o detiene per scopi commerciali attrezzature o prodotti che abbiano la prevalente finalità di eludere le misure tecnologiche di protezione applicate ai supporti (art. 171 ter, comma primo, lett. f bis,

LDA);

- chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, installa, modifica, utilizza apparati atti alla decodificazione abusiva di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 octies LDA).

C) Tutela amministrativa: ai sensi dell'art. 174 bis comma primo LDA *“Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a € 103 [...] La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”.*

VII. “Vorrei, ma non posto”⁹⁹

La SIAE e gli altri intermediari

La SIAE è un ente di diritto pubblico cui la LDA attribuiva (sino al 2017) in via esclusiva l'attività d'intermediazione nell'ambito dei diritti d'autore e diritti connessi; ciò implicava che, per legge, nessun altro ente pubblico o privato potesse svolgere le medesime funzioni.

Con il D.L. n. 148/2017, tuttavia, qualcosa è cambiato.

La possibilità di svolgere l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti d'autore è stata infatti estesa anche agli altri organismi indicati nel D.lgs n. 35/2017 (organismi detenuti o controllati dai propri membri e/o che non perseguono fini di lucro).

Ai sensi del nuovo art. 180 LDA, quindi: *“L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e*

autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto”.

La riforma dell'art. 180 LDA ha quindi legittimato l'attività di enti concorrenti alla SIAE, come ad esempio Soundreef, facendo venir meno il monopolio della Società Italiana degli Autori ed Editori.

Vale la pena di chiarire, comunque, che la tutela di un'opera mediante registrazione SIAE (o altro organismo competente) costituisce un *quid pluris*, utile a costituire una data certa in ordine alla creazione del brano.

Detta registrazione non è invece necessaria ai fini dell'acquisizione del diritto d'autore sul brano che, come visto, sorge al momento della creazione dell'opera stessa (art. 6 LDA, nonché art. 2576 c.c.).

Il successivo art. 182 bis comma primo LDA prevede infine che *“All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione; d-bis) sull’attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all’art. 71-septies; d-ter) sulle case d’asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d’arte o di manoscritti.*